

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana - Firenze - Sezione II, sentenza del 5 febbraio 2010, n. 191.

*Nel giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, l'onere di indicazione delle irregolarità procedurali lamentate può ritenersi assolto solo se i vizi sono enunciati con analiticità sufficiente a delimitare sia la doglianza dedotta, sia la sua incidenza, ai fini dell'accertamento dell'interesse a ricorrere, sul risultato elettorale conclusivo.*

*Omissis.*

1. Con il ricorso in esame viene impugnato il verbale di proclamazione degli eletti alle elezioni per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di ..., tenutesi il 5 e 6 giugno 2009, nonché i verbali degli scrutini relativi ai seggi precisati in epigrafe chiedendo che, previa dichiarazione della loro illegittimità, vengano annullati o riformati nella parte in cui hanno determinato l'elezione alla carica di sindaco della sig.ra ..., in luogo del ricorrente.

2. Il ricorso non è fondato.

Giova preliminarmente rammentare che, per pacifica giurisprudenza, se nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi subisce un temperamento, determinato dalle peculiari caratteristiche del procedimento, in considerazione della circostanza che le varie fasi del procedimento stesso non sono in concreto integralmente conoscibili dagli interessati e che molta della relativa documentazione è sottratta ad ogni possibilità di esame e di riscontro, è altrettanto vero che i motivi debbono essere comunque espressione di un serio e reale intento, sicché non sono proponibili motivi dedotti in forma generica o privi di allegazioni specifiche e concrete, i quali si risolvono, in definitiva, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali (Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2006, n. 370; id., 10 febbraio 2000, n. 738; TAR Lazio, I Sez., 1 settembre 1999, n. 19).

Si è infatti precisato che nel giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, l'onere di indicazione delle irregolarità procedurali lamentate può ritenersi assolto solo se i vizi siano enunciati con quell'analiticità sufficiente a delimitare sia la doglianza dedotta, sia la sua incidenza, ai fini dell'accertamento dell'interesse a ricorrere, sul risultato elettorale conclusivo, per modo che sia evitato ogni uso strumentale del giudizio, conseguentemente rivelandosi inammissibile quel ricorso che risulti generico per l'indeterminatezza delle doglianze, per la mancata indicazione delle sezioni in cui si sarebbero verificate le irregolarità, per la mancata enunciazione dei voti attribuibili al ricorrente, oppure che non superi la c.d. "prova di resistenza", laddove sussistano elementi oggettivi che impediscono d'intravedere un qualunque vantaggio giuridico per il ricorrente (TAR Toscana, Sez. II, 28 ottobre 1999, n. 868; Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 241; id. 25 ottobre 1999, n. 1708).

*Omissis.*

In proposito giova ricordare che, in assenza di un principio di prova positivo delle violazioni e irregolarità dedotte le suddette circostanze non integrano alcun profilo di illegittimità delle operazioni di scrutinio, tenuto conto che la normativa in materia elettorale prevede specificamente la possibilità di contestazione immediata delle operazioni di spoglio, computo dei voti e certificazione degli stessi da parte dei rappresentanti di lista, i quali svolgono istituzionalmente un'attività di controllo dell'intero procedimento elettorale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 9 dicembre 2004, n. 18641; TAR Calabria, Reggio Calabria, 22 novembre 2007, n. 1169).

*Omissis.*

Giova in proposito ribadire che in materia elettorale, sebbene l'onere del ricorrente di specificazione dei motivi debba essere valutato, come si è detto, con rigore attenuato, in quanto subisce un necessario temperamento posto che le fasi in cui si svolge il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibili da parte del soggetto legittimato al ricorso, tuttavia detto onere non può essere del tutto eluso, consentendo la formulazione di motivi generici che si traducono nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche del ricorrente

In tal senso, la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minima che consenta di filtrare i ricorsi meramente "esplorativi", ossia quelli proposti al buio ed unicamente miranti a sollecitare l'effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori (verificazioni) diretti ad una rinnovata e indiscriminata ripetizione, in sede contenziosa, di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un'emersione "ex post" di talune delle irregolarità denunciate (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 197; TAR Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 142).

*Omissis.*

Quanto al secondo episodio avvenuto sempre nel seggio n. 3, si osserva in proposito che l'art. 51, quarto comma, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, richiamato dal ricorrente, sanziona la mancanza di suggellazione delle urne con la nullità delle operazioni elettorali nell'ipotesi di sospensione delle operazioni di voto e rinvio delle stesse alla giornata successiva, avendo la finalità di tutelare l'integrità delle urne per garantire il pieno rispetto del principio della segretezza, della sincerità e della libertà del voto, nell'ipotesi di sospensione delle operazioni di voto (TAR Lazio, Sez. II, 31 gennaio 2005, n. 728).

Va altresì rimarcato che le istruzioni impartite allo scopo dal Ministero dell'interno ammettono la possibilità di apertura delle urne ad operazioni di voto concluse al fine di verificare la corretta introduzione nelle rispettive urne delle schede elettorali di ciascuna consultazione elettorale.

*Omissis.*

Va aggiunto che l'onere del principio di prova circa le irregolarità denunciate non può essere assolto con dichiarazioni testimoniali sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, essendo queste ultime uno strumento surrettizio per introdurre la prova testimoniale vietata nel giudizio amministrativo elettorale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2000, n. 3631, TAR Emilia Romagna, Parma, 18 ottobre 2007, n. 502).

*Omissis.*

In tema è opportuno rilevare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, alla luce del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale, non ogni irregolarità, commessa durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ne produce la nullità, e quindi non si può contestare il dato elettorale se non si allegano specifiche violazioni casualmente connesse ad un'alterazione specifica del risultato finale, potenzialmente idonea a sovvertire la posizione degli eletti (Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2005, n. 3716; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 6 novembre 2007, n. 3730; TAR Molise, 14 dicembre 2006, n. 1012).

*Omissis.*